



Automobile Club d'Italia

DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI
Ufficio Gestione Sviluppo e Forniture Dati - PRA
RBN-AGC-CCT-MF/**

DIRIGENTI / RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
UFFICI E UNITÀ TERRITORIALI

e p.c. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

DIRETTORI / RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGETTO: IPT. Modifica sanzioni ordinarie e ravvedimento operoso. D.Lgs. n. 87/2024.

Si comunica che il D.Lgs. n. 87 del 14/6/2024 (pubblicato nella GU n. 150 del 28/6/2024), che ha introdotto la revisione del sistema sanzionatorio tributario ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha apportato anche delle modifiche all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

Nello specifico, facendo riferimento alle disposizioni che rilevano ai fini della riscossione IPT da parte del PRA, sono state apportate le seguenti modifiche:

- all'art. 13 comma 1 D.Lgs. n. 471/1997 è **stata ridotta la sanzione amministrativa prevista in caso di tardivo o omesso versamento dal 30% al 25%** dell'importo non versato. Sono rimaste invece invariate le riduzioni previste in caso di versamento della sanzione entro i 15 o entro i 90 giorni.
- all'art. 13 comma 1 lett. b-bis) del D.Lgs. n. 472/1997 è **stata prevista l'applicazione di un 1/7 della sanzione minima quando il versamento venga regolarizzato in ravvedimento operoso oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento (senza alcun limite di tempo)**; è stato, infatti, eliminato il limite massimo dei due anni previsto per godere della sanzione ridotta ad 1/7. Sono rimaste invece invariate le altre riduzioni già previste dal comma 1, lett. a), lett. a-bis) e lett. b) dell'art. 13.

Si riportano di seguito le regole di calcolo delle sanzioni ridotte così come previste dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e dall'art. 13, comma



1, del D.Lgs. n. 472/1997, che non sono state modificate - fatta eccezione, come sopra precisato, per il ravvedimento operoso oltre l'anno - tenendo presente che la base di calcolo non dovrà più essere il 30% bensì il 25%.

Sanzioni da applicare quando NON si beneficia del ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, D. lgs. n. 471/1997):

- La sanzione ordinaria è stata fissata al 25%;
- La sanzione del 25% è ridotta della metà se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta per un importo pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 472/1997):

- Se il versamento viene regolarizzato **entro 15 giorni** dalla scadenza del termine (dal 61° al 75° giorno) la sanzione ordinaria IPT (del 25%), già ridotta della metà, dev'essere ridotta ad 1/10 per il primo mese di ritardo, con un'ulteriore riduzione per un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (cfr. art. 13 comma 1 lett. a D. Lgs. 472/1997);
- Se il versamento viene regolarizzato **dopo 15 giorni, ma entro 30 giorni** dalla scadenza del termine (dal 76° al 90° giorno), si applica la sanzione del 25%, già ridotta della metà, e ulteriormente ridotta ad 1/10 (cfr. art. 13 comma 1 lett. a) D. Lgs. 472/1997);
- Se il versamento viene effettuato **dopo 30 giorni, ma entro 90 giorni** dalla scadenza del termine (dal 91° giorno al 150° giorno), si applica la sanzione ordinaria del 25%, già ridotta della metà, ulteriormente ridotta ad 1/9 (cfr. art. 13, comma 1 lett. a- bis) D. Lgs. n. 472/1997);
- Se il versamento viene effettuato **dopo 90 giorni** (vale a dire dal 151° giorno), **ma entro un anno** dalla scadenza del termine del versamento, viene applicata la sanzione ordinaria del 25% ridotta ad 1/8.
- Se il versamento viene regolarizzato **oltre un anno dalla scadenza del termine** (senza limiti di tempo massimo), viene applicata la sanzione del 25% ridotta ad 1/7 (cfr art. 13 ,comma 1, lett. b- bis D. lgs. n. 472/1997).

Le nuove regole entrano in vigore per le pratiche scadenti a partire dal 1° settembre 2024 (vale a dire per le pratiche il cui termine di scadenza del 61° giorno cade a partire dal 1° settembre 2024).



A fronte di formalità basate su atti societari e giudiziari, la tardività va calcolata considerando, come d'uso, la specifica previsione normativa (180 gg + 61 gg).

Per le pratiche che sono scadute prima della suddetta data si applicheranno invece le vecchie regole, come disposto dalla lett. circ. n. 10676 del 31/12/2015 e dall'avvertenza n. 20 dell'8/1/2020.

Gli adeguamenti software al calcolo degli importi IPT saranno resi operativi in esercizio a partire dal 1° settembre 2024.

Come d'uso la presente lettera circolare sarà pubblicata anche sul sito tematico STA "informativa e lettere circolari" accessibile da parte di tutti gli STA.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE